Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0288(COD)

19.12.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Irene Tinagli

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0459),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0316/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 24 novembre 2023[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 3 bis (nuovo)

[1] https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/legal/ecb.leg_con_2023_38.en.pdf?32d503a2f8b5bdd180bc944af0c56e81

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visto il parere della Banca centrale europea[1 bis],
	[1 bis] Parere del 24 novembre 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) A fini analitici è importante disporre di una quantità adeguata di dati retrospettivi per poter valutare gli indici del costo del lavoro nel tempo. Tuttavia, per ridurre l'onere imposto agli Stati membri, la trasmissione dovrebbe essere limitata ai dati retrospettivi che coprono almeno gli anni civili 2024 e 2025.

Or. en

Motivazione

Nel suo parere, la BCE suggerisce che l'obbligo di fornire informazioni che consentano di comprendere l'impatto delle modifiche apportate alla metodologia o alla popolazione del campione (in particolare, una quantità adeguata di dati retrospettivi, che possono essere basati su stime, approssimazioni e altre fonti di dati) dovrebbe essere espressamente stabilito nel regolamento proposto.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, in particolare sulle	(9) Al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, in particolare sulle

PMI, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e innovative, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo.	PMI, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e innovative, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo. ***È tuttavia necessario che il numero di fonti dalle quali è possibile raccogliere e trasmettere dati sia limitato a quanto necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo del presente regolamento. Pertanto alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per specificare quali fonti, diverse dai dati delle indagini e dai dati amministrativi, possono essere utilizzate per raccogliere e trasmettere dati a norma del presente regolamento. In ogni caso qualsiasi trattamento di dati provenienti da queste altre fonti dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1a].***
	[1 bis] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj?locale=it.
	Or. en

Motivazione

Le "altre fonti" possono essere molteplici e potrebbero includere dati sensibili che consentirebbero di trarre conclusioni relative ad aspetti più intimi della vita dell'interessato e potrebbero rappresentare un rischio significativo per i diritti e le libertà di quest'ultimo. L'elenco delle fonti dovrebbe pertanto essere limitato a quanto necessario e proporzionato. È altresì importante ricordare che i dati relativi all'uso delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e l'accesso o la conservazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale dell'utente finale sono soggetti alla direttiva e-privacy.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 ter]. Conformemente al principio di minimizzazione dei dati stabilito in tali regolamenti, i dati forniti a norma del presente regolamento dovrebbero essere aggregati in modo tale che le persone fisiche non possano essere identificate.

[1 bis] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj?locale=it.

[1 ter] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai requisiti del GDPR. Sarebbe pertanto opportuno menzionare esplicitamente che il GDPR e l'EUDPR si applicano al trattamento dei dati personali effettuato a norma del futuro regolamento, come indicato al considerando 14 della recente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, quale modificato dal Parlamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Il trattamento dei dati personali a fini statistici, considerato di interesse pubblico, dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate conformemente all'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725. In particolare, dovrebbe essere garantito il rispetto del principio di anonimizzazione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

È importante fare specifico riferimento al rispetto delle garanzie relative al trattamento dei dati personali a fini statistici di cui all'articolo 89 del GDPR e all'articolo 13 dell'EUDPR, e in particolare al fatto che, in linea di principio, i dati devono essere resi anonimi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati.	(11) Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati ***e il trattamento e la condivisione dei dati personali, compresi i dati detenuti da soggetti privati***.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire il legame stabilito dal futuro regolamento n. 223/2009 (compresa la revisione in corso) con il trattamento dei dati personali. È inoltre importante garantire che soltanto i dati non personali (anonimizzati) saranno richiesti ai titolari dei dati privati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[21] e ha formulato il suo parere il ***[xxx]***.	(13) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[21] e ha formulato il suo parere il ***25 settembre 2023***.
[21] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).	[21] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "unità statistica": soggetto sul quale sono rilevati o compilati i dati;	(1) "unità statistica": ***persona fisica o*** soggetto ***giuridico*** sul quale sono rilevati o compilati i dati;

Or. en

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 1, della proposta stabilisce che "Le statistiche a norma del presente regolamento sono compilate per una o più delle unità statistiche seguenti: (a) imprese; (b) unità locali; (c) dipendenti." Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della proposta, l'"unità statistica" è definita come il "soggetto sul quale sono rilevati o compilati i dati", il che esclude quindi i dipendenti dalla definizione. L'emendamento garantisce che la definizione comprenda tutte le persone interessate.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) "dati retrospettivi": dati che coprono un periodo di almeno due anni civili prima della data di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

A fini analitici è importante disporre di una quantità adeguata di dati retrospettivi per poter valutare gli indici del costo del lavoro nel tempo. Tuttavia, nel suo parere la BCE riconosce l'onere che graverebbe sugli Stati membri se fossero tenuti a fornire dati retrospettivi su un orizzonte temporale lungo. Con questo emendamento sostengo la limitazione della trasmissione dei dati retrospettivi ai dati che coprono almeno gli anni civili 2024 e 2025.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per integrare il presente regolamento e specificare quali delle altre fonti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo possono essere utilizzate per raccogliere e trasmettere i dati. Nell'esercizio del potere di adottare tali atti delegati, la Commissione garantisce che l'uso di tali altre fonti sia necessario e proporzionato al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, tenendo debitamente conto della sensibilità dei dati in questione.

Or. en

Motivazione

Propongo di conferire alla Commissione il potere di specificare quali "altre fonti" possono essere utilizzate, al fine di limitare l'elenco delle fonti a quanto necessario e proporzionato al conseguimento degli obiettivi previsti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti tramite le fonti di cui all'articolo 3 forniscano una copertura completa e stime accurate delle unità statistiche e della popolazione statistica di cui all'articolo 6.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti tramite le fonti di cui all'articolo 3***, inclusi i dati retrospettivi,*** forniscano una copertura completa e stime accurate delle unità statistiche e della popolazione statistica di cui all'articolo 6.

Or. en

Motivazione

A fini analitici è importante disporre di una quantità adeguata di dati retrospettivi per poter valutare gli indici del costo del lavoro nel tempo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, le fonti e i metodi utilizzati nonché le basi di campionamento.	8. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, le fonti e i metodi utilizzati nonché le basi di campionamento. ***La Commissione (Eurostat) elabora e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità dei dati trasmessi, delle fonti e dei metodi utilizzati. In tali relazioni la Commissione (Eurostat) può formulare raccomandazioni sulle modalità di gestione delle fonti considerate di scarsa qualità e dei dati raccolti tramite tali fonti.***

Or. en

Motivazione

Sebbene l'articolo 8, paragrafo 5, specifichi che tali relazioni sulla qualità rispetteranno un formato ulteriormente definito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione, la proposta della Commissione non fornisce ulteriori orientamenti sul modo in cui le fonti classificate come "di scarsa qualità" e i dati raccolti attraverso di esse dovrebbero essere gestiti. Con il presente emendamento invito la Commissione a fornire tali orientamenti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I dati raccolti nell'ambito degli studi pilota di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono limitati ai domini e alle tematiche elencati all'articolo 4, paragrafo 1, e alle tematiche dettagliate specificate nell'allegato.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che tali studi non consentirebbero la raccolta di dati al di là delle

"tematiche" e delle "tematiche dettagliate" elencate all'articolo 4, paragrafo 1, e specificate nell'allegato della proposta.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – secondo comma (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nelle relazioni di cui al primo comma, la Commissione (Eurostat) può formulare raccomandazioni su come integrare gli studi pilota come soluzioni permanenti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto dovrebbe indicare in che modo i dati ottenuti attraverso i progetti pilota saranno potenzialmente integrati come soluzioni permanenti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per integrare il presente regolamento e specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti che conducono gli studi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui il trattamento dei dati personali abbia luogo ai fini di tali studi.

Or. en

Motivazione

È importante specificare, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, i ruoli e le responsabilità della Commissione (Eurostat) e degli Stati membri per quanto concerne gli studi pilota, nella misura in cui il trattamento dei dati personali ha luogo ai fini di tali studi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ***e*** all'articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata in vigore del regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 3, paragrafo 1 bis,*** all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, ***e all'articolo 9, paragrafo 3 bis,*** è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta dell'entrata in vigore del regolamento]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare la formulazione a disposizioni analoghe contenute in altri atti giuridici che rientrano nelle competenze della commissione ECON.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, ***e*** dell'articolo 7, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***due*** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il	6. L'atto delegato adottato ai sensi ***dell'articolo 3, paragrafo 1 bis,*** dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, ***e dell'articolo 9, paragrafo 3 bis,*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***tre*** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se,

Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***due*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***tre*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare la formulazione a disposizioni analoghe contenute in altri atti giuridici che rientrano nelle competenze della commissione ECON.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato – colonna 4 – riga 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni ***quattro*** anni	Ogni ***due*** anni

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato – colonna 4 – riga 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni ***quattro*** anni	Ogni ***due*** anni

Or. en